

## COMMISSIONI RIUNITE

## AGRICOLTURA E FORESTE (XI) - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

## 2.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1971

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE GRAZIOSI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle poste alimentari ( <i>Modificato dalle Commissioni riunite VIII e XI del Senato</i> ) (1931-B) . . . . .	9
PRESIDENTE . . . . .	9, 11, 14, 15
ALBONI . . . . .	13
DE MARIA . . . . .	13
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	13, 14, 15
MASCOLO . . . . .	11, 13, 14
SORGI, <i>Relatore per la XIV Commissione</i> . . . . .	9 14, 15
SILVESTRI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	12, 13
VENTUROLI . . . . .	14, 15

**Discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (*Modificato dalle Commissioni riunite VIII e XI del Senato*) (1931-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 9, 20 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari », approvato nella seduta del 10 dicembre 1969 dalle Commissioni riunite XI e XIV della Camera, e modificato nella seduta del 31 marzo 1971 dalle Commissioni riunite VIII e XI del Senato.

L'onorevole Sorgi ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

SORGI, *Relatore per la XIV Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame fu presentato dal Governo nell'ottobre del 1969. Le Commissioni riunite XI e XIV della Camera, sollecitamente, lo discussero e lo approvarono nel dicembre dello stesso anno. Al Senato, invece, il provvedimento è stato trattenuto un

**La seduta comincia alle 10,25.**

ZANTI TONDI CARMEN, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

po' più a lungo, al fine di approfondirne certi aspetti. Se si esamina, quindi, nel complesso l'*iter* parlamentare del provvedimento, si può notare la notevole partecipazione dei vari gruppi al dibattito che si è sviluppato intorno a questo argomento, con l'apporto ed il contributo, possiamo dire, di tutte le parti politiche.

Il disegno di legge ha per oggetto la modifica di alcune norme contenute negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, che riguarda la disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari e, in particolare, rende obbligatorio l'impiego del grano duro nella confezione delle paste alimentari. In sostanza, le modifiche che si vogliono apportare alla legge citata riguardano alcune percentuali, che indicano il limite massimo entro il quale è consentita la presenza di certe sostanze, le cosiddette ceneri, nella semola e nella pasta di semola, nonché nella pasta alimentare con impiego di uova. Dette percentuali dovrebbero essere elevate in questa misura: per la semola e per le paste di semola, da 0,85 a 0,90 per cento; per le paste alimentari con impiego di uova, da 1,05 a 1,10 per cento.

Il provvedimento, nella formulazione iniziale — che ebbe l'approvazione della Camera — era di carattere temporaneo: era previsto, infatti, che i nuovi limiti massimi di tolleranza delle ceneri, fissati in deroga alle disposizioni della legge n. 580 del 1967, valessero soltanto per le semole e le paste alimentari prodotte fino al 31 luglio 1970. Era stabilito, inoltre, il divieto di commerciare i prodotti aventi tali caratteristiche dopo il 31 dicembre 1970.

La ragione fondamentale per la quale si proponeva un provvedimento di questo genere, limitato nel tempo, era da ricercarsi nelle particolari condizioni meteorologiche che avevano caratterizzato l'annata agraria 1968-1969: fu, infatti, un'annata in cui si registrò una elevata siccità, il che contribuì a dare ai prodotti ottenuti dalla raccolta caratteristiche particolari, tre le quali, appunto, un contenuto in ceneri del grano duro mediamente più alto che nelle annate anteriori. In queste condizioni, ovviamente, mantenere inalterati i limiti massimi di presenza delle ceneri consentiti nelle semole, nelle paste di semola di grano duro e nelle paste con impiego di uova, avrebbe comportato un notevole onere economico (a causa della minore quantità di semola estraibile da uno stesso quantitativo di grano duro).

Nelle discussioni svoltesi sia alla Camera sia al Senato sono stati messi in rilievo vari aspetti relativi all'aumento del limite consentito delle ceneri. Cominciamo dall'aspetto economico, per sgomberare il campo da una difficoltà che indubbiamente esiste.

Le caratteristiche del grano duro, nelle annate ad elevata siccità, fanno sì che dal grano si ricavi una quantità di semola leggermente inferiore. Con questo tipo di grano si ottiene meno semola e più semolato, prodotto quest'ultimo, che si ottiene dopo un'ulteriore lavorazione e che non è più richiesto dal mercato perché viene usato prevalentemente per usi zootecnici.

Per mantenere il limite dello 0,85 per cento, si ricorre a due correttivi: uno è quello di mescolare grano duro con un tipo di grano che viene dall'Argentina, il *condeal*; l'altro è un correttivo che viola la legge — rappresenta, cioè, una frode in commercio pur non danneggiando la salute — e consiste nel mescolare al grano duro quello tenero che costa meno.

Qui viene in considerazione l'aspetto economico: se riusciamo a rialzare il livello consentito di ceneri, se riusciamo ad evitare che l'industriale sia messo in tentazione ricorrendo a questo secondo correttivo, mi pare si faccia opera utile all'interesse comune.

C'è poi l'aspetto sanitario che non è toccato affatto dalla modifica in questione. E qui è inutile che stia a ripetere come è fatto il chicco di grano, che in esso sono presenti sostanze proteiche e sali minerali; le ceneri che sono il corrispettivo dei sali minerali.

Ho sentito che non ci sarebbe alcun danno alla salute, non solo, ma vi sarebbe un arricchimento di sostanze vitaminiche, per cui si favorirebbe un ritorno a quei tipi di pasta con grano duro, integrali, in cui aumentano le sostanze vitaminiche. In merito a ciò vi sono delle dichiarazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione ed anche la relazione che illustra il disegno di legge si muove nella stessa direzione.

Ed ora uno sguardo comparativo alle legislazioni di altre nazioni. Il Canada e gli Stati Uniti non prevedono alcun limite come percentuale massima di ceneri nel grano duro.

La Commissione della CEE per l'avvicinamento delle legislazioni, a tal proposito ha presentato una raccomandazione che dovrebbe anzi diventare una direttiva. L'Italia sta cercando di far valere il principio che le paste

alimentari debbono essere fatte esclusivamente con grano duro; la Francia, invece, non vuole accettare questa condizione; mentre noi abbiamo proposto il limite massimo di 0,90, la Francia vorrebbe mettere come limite l'1 per cento, quindi uno 0,10 per cento in più rispetto alle previsioni del disegno di legge in discussione.

La linea che si è affermata, tuttavia, è questa: il limite dello 0,90 per cento è una misura accettata dai vari paesi della Comunità.

Il disegno di legge torna all'esame della Camera perché il Senato l'ha modificato, togliendo la clausola della temporaneità. I nuovi limiti sarebbero, quindi, definitivi. Nel primo comma dell'articolo 1, infatti è scomparso il riferimento al 31 luglio 1970 come termine ultimo per la produzione di semola e pasta di semola a più elevato contenuto di ceneri; del pari, è stato soppresso il secondo comma dello stesso articolo, che si riferiva al termine ultimo per la commercializzazione dei prodotti in questione.

Bisogna osservare, a questo proposito, che già nella relazione svolta nel dicembre del 1969 dall'onorevole Böttari per la XI Commissione, nel corso del primo esame del progetto da parte di queste Commissioni riunite, era contenuto un accenno al fatto che forse si sarebbe reso necessario un provvedimento più esteso, non fosse altro che per consentire l'esaurimento delle scorte di prodotto accumulate nell'arco di tempo preso in considerazione. Nelle more dell'esame al Senato, poi, trascorse quasi un anno; così, quando fu il momento di procedere all'approvazione del disegno di legge, si dovette constatare che il grano duro della campagna 1969-70 aveva le stesse caratteristiche di quello dell'annata precedente.

Ora, poiché in effetti è da prevedere che congiunture del genere si ripetano spesso anche in futuro, i nostri colleghi del Senato hanno convenuto che non era opportuno procedere all'approvazione, anno per anno, di provvedimenti limitati nel tempo, ma era di gran lunga preferibile elaborare una norma di carattere permanente. Ciò che è stato fatto eliminando i vincoli temporali contenuti nel disegno di legge.

A questo punto, nel momento cioè che il nuovo limite dello 0,90 per cento dovrebbe diventare una regola fissa, sono sorte alcune preoccupazioni: il nuovo tenore massimo consentito per le ceneri potrebbe — per certi tipi di grano o per certe tecniche usate nella mo-

litura — non risultare più in armonia con il valore granulometrico, che è indicato nella legge n. 580 con la cifra 0,187 per cento. In relazione a questo punto, noi non siamo in grado di dire quale modifica dovrebbe essere introdotta, trattandosi di un problema strettamente tecnico. Penso, però, che le Commissioni, se ritengono di poter approvare questo disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, potrebbero rivolgere al Governo una raccomandazione affinché, in sede di redazione del regolamento di applicazione della legge n. 580, provveda a ristabilire la correlazione fra il tenore massimo di ceneri consentito ed il valore granulometrico.

Dopo queste considerazioni, ritengo di poter proporre ai colleghi di approvare — sia pure dopo un approfondito dibattito — le modifiche introdotte dal Senato ed il disegno di legge nel suo complesso.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge in esame.

**MASCOLO.** Desidero per l'appunto riferirmi alle modifiche introdotte dal Senato, per rilevare come esse abbiano provocato un capovolgimento rispetto agli orientamenti emersi al momento della prima discussione del provvedimento dinanzi a questo Commissione riunite. A quell'epoca, infatti, sia il relatore per la XI Commissione, onorevole Böttari, sia i rappresentanti del Governo, parlarono di elementi contingenti per spiegare il fondamento delle disposizioni contenute nel provvedimento. In particolare fu detto che le condizioni climatologiche di quell'annata (1968-1969) avevano consigliato di elevare dello 0,05 per cento il limite massimo di ceneri consentito per le semole, le paste di semola di grano duro e le paste con impiego di uova.

Un orientamento del genere, come risulta dal resoconto della seduta del 10 dicembre 1969, fu accettato sia dal collega Bartole sia dal collega Barberi, nonché dall'onorevole De Maria, allora sottosegretario di Stato per la sanità. Quest'ultimo, anzi, sottolineò la natura contingente del provvedimento, invitando i colleghi ad approvarlo in quanto esso — disse testualmente — « si riferisce soltanto ad una situazione eccezionale ».

Sta di fatto che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, noi ci troviamo oggi di fronte ad un provvedimento che in via

definitiva introduce quelle modifiche che erano state proposte come misure di carattere transitorio. Che cosa è mutato, dal dicembre 1969 ad oggi, per cui si giustifica una simile inversione di tendenza?

Vorrei ricordare che, nel corso del precedente dibattito, si pose in particolare l'accento sull'aspetto nonnesso con l'attività agricola. Si parlò, cioè, di potenziamento della produzione agricola, anche in relazione al dibattito che alcune settimane prima, nell'ottobre-novembre del 1969, si svolse in Assemblea su di una mozione attinente alla coltivazione del grano duro. Ricordo anche che in quel caso riuscimmo ad ottenere un impegno del Governo per addivenire ad un incremento nella produzione del grano duro nel quadro di una linea di ordine politico che, allora, condividemmo.

Che cosa è mutato, da quell'epoca? Probabilmente è mutato l'orientamento della maggioranza e del Governo sul problema della coltivazione del grano duro. Se questo è vero, gradiremmo che i rappresentanti del Governo ci spiegassero le ragioni di tale cambiamento.

Il problema, intanto, al di là di questa considerazione, rimane aperto anche nei suoi aspetti. È noto, intanto, che tanto maggiore è il contenuto in ceneri, tanto maggiore è la quantità di semola estraibile da un certo quantitativo di grano duro. Pertanto, se si eleva il limite massimo di ceneri consentito dallo 0,85 allo 0,90 per cento, si ha come conseguenza che la quantità di semola estraibile da un quintale di grano duro passa da 67-68 a 71-72 chilogrammi (se non vado errato). In sostanza ci troviamo di fronte ad un maggior sfruttamento del grano da parte dell'industria molitoria. Pertanto, un altro aspetto del problema, che viene in considerazione è quello dei prezzi. Quali conseguenze, nel campo dei prezzi, si sono verificate in seguito all'accennato maggiore sfruttamento del grano duro? Praticamente nessuna. Quindi, vi è un problema di consumo e di prezzi.

Vi è, poi, un terzo problema, che io non sottovaluterei; e sono in disaccordo con il collega Sorgi, il quale dice che l'aspetto sanitario non è toccato affatto. Noi abbiamo elementi di giudizio proprio dall'Istituto della nutrizione, secondo il quale una maggiore quantità di sali e di minerali non comporterebbe una alterazione del valore organolettico, del valore nutritivo dietetico, però noi non conosciamo cosa la maggiore quantità di queste sostanze potrebbe provocare sull'orga-

nismo. D'altra parte, mentre abbiamo ricavato giudizi sul valore nutritivo dall'Istituto della nutrizione, non abbiamo alcun parere riguardo all'aspetto sanitario.

Reiteratamente ritorna il discorso sull'aspetto comunitario. Per quanto riguarda il MEC, il problema del grano tenero o del grano duro non è che abbia una importanza fondamentale come lo ha per noi. La logica di uniformarsi alla CEE, sacrificando quelli che sono i problemi del nostro paese, non so se sia valida. D'altro canto non vedo perché questo avvicinamento nelle legislazioni non dovrebbe avvenire per il nostro interesse, e perché deve essere sempre la legislazione italiana ad avvicinarsi a quella degli altri Stati.

Di qui la contraddittorietà del provvedimento che investe un problema che non è soltanto di natura tecnica. Ecco perché la nostra posizione è critica e, conseguentemente, il nostro voto non può essere positivo.

SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io fui presente alla seduta delle Commissioni riunite del Senato, nella quale è stato approvato il presente disegno di legge; e la motivazione data per renderlo definitivo è stata quella che il provvedimento era già superato alla data in cui avveniva la discussione. Si prospettò allora la opportunità di protrarre il termine, oppure di rendere definitivo il provvedimento. Le Commissioni riunite del Senato hanno preferito seguire la via di rendere definitivo il provvedimento, proprio per ottemperare anche ad una uniformità di criteri con quanto si sta operando in sede comunitaria. E non è di secondaria importanza questa uniformità, perché l'Italia, in sede comunitaria, sta cercando di introdurre nel futuro regolamento l'uso esclusivo di grano duro per la fabbricazione di pasta nella Comunità.

Nella riunione di Bruxelles dell'anno scorso, in cui si è trattata questa questione, la discussione è stata assai vivace e il ministro dell'agricoltura ha inteso difendere gli interessi dell'Italia, produttrice di grano duro, proprio affermando la necessità dell'uso del grano duro. Venne fuori una proposta — francese o tedesca, non ricordo — per trovare una soluzione intermedia da adottare per le paste con grano tenero; una clausola speciale, in cui fosse detto « e paste utilizzabili unicamente nelle minestre ». Ma come si fa a controllare se un ristorante ha adoperato, nelle minestre, pasta di grano duro o di grano tenero?

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA-IGIENE) — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1971

Noi italiani dobbiamo chiedere qualcosa di più sicuro e fu su questo che fu rinviata la seduta e concesso un certo termine entro il quale la Commissione esecutiva della CEE dovrà proporre una soluzione da dare a questo problema, posto che l'Italia ha affermato l'obbligo dell'uso del grano duro come condizione indispensabile non solo per rendere migliori, dal punto di vista dietetico, le paste, ma anche per tutelare un giusto, legittimo interesse italiano.

Dà ciò è derivata l'opportunità di adeguare il limite massimo di ceneri contenute nelle paste di grano duro a quel limite che andrà ad essere adottato dalla Comunità.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Quando un anno fa si è discusso questo disegno di legge, il sottosegretario per la sanità dell'epoca ha espresso parere favorevole del Ministero della sanità, richiamando anche l'avviso del Consiglio superiore di sanità. Io debbo confermare questo parere. Dal punto di vista sanitario si ritiene che per le peculiari caratteristiche di trattenere maggiore quantità di acqua durante la fase della cottura e per il minor contenuto di sostanze proteiche, il grano duro si dimostra particolarmente idoneo alle esigenze di quei consumatori che si trovano nella necessità di preferire diete ipocaloriche e ipoproteiche.

Questo era il parere del Consiglio superiore di sanità nel momento in cui si fissò questa nuova percentuale. Su questa dichiarazione del rappresentante del Governo non ci sono state eccezioni. Quindi non posso che confermarla.

MASCOLO. Desidero ribadire ancora una volta che, nel corso del primo dibattito sul provvedimento in esame, l'orientamento del Governo — espresso attraverso gli interventi del sottosegretario per l'agricoltura, onorevole Radi, e del sottosegretario per la sanità, onorevole De Maria — era stato completamente diverso. L'onorevole Radi, infatti, disse testualmente: « La mia adesione è condizionata, però, alla durata del provvedimento che deve abbracciare un periodo estremamente breve, vale a dire quello relativo alla utilizzazione della produzione dell'attuale annata agraria ». L'onorevole De Maria, dal canto suo, si esprimeva in termini sostanzialmente analoghi, parlando di « situazione eccezionale » e — più avanti — qualificando il provvedimento con le seguenti parole: « Si tratta soltanto di una eccezione nel tempo ».

Bisogna rilevare, inoltre, che anche nel corso del dibattito sulla mozione relativa alla produzione del grano duro, svoltosi in Assemblea poco prima, il Governo aveva manifestato un orientamento del genere.

Ecco perché noi riteniamo che, a questo punto, si debba porre un problema di ordine politico generale: non essendo pensabile che il provvedimento in esame possa essere considerato come una semplice misura di ordine tecnico.

Vorrei aggiungere un'altra osservazione: è noto che la legge n. 580 conteneva delle disposizioni tendenti ad impedire la possibilità di sofisticazioni attuate mediante l'impiego di grano tenero nella pastificazione. Non si deve credere, però, che non vi siano — come è stato detto da qualche parte — metodi abbastanza precisi che consentano l'individuazione di tali sofisticazioni. Ad esempio il metodo cosiddetto « dei raggi infrarossi » permette di stabilire, sia pure con una approssimazione del 10 per cento, la quantità di grano tenero e di grano duro impiegata nella pastificazione.

SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero far osservare che il Governo si è semplicemente adeguato alla volontà espressa dall'altro ramo del Parlamento. Infatti l'iniziativa di modificare il provvedimento, trasformando da transitoria in permanente la deroga prevista per alcune disposizioni della legge n. 580, è venuta dai componenti delle Commissioni riunite VIII e XI del Senato. Il Governo non ha fatto altro che adeguarsi alla volontà del Parlamento, anche se ciò comportava la necessità di rinunciare ad un orientamento espresso in precedenza a favore della temporaneità del provvedimento; pertanto, anziché una critica, dovrebbe semmai meritare un elogio per il suo comportamento.

ALBONI. In tal caso, però, il Governo dovrebbe anche tenere conto delle istanze avanzate da questo ramo del Parlamento nel corso del presente dibattito !

DE MARIA. Vorrei ricordare ai colleghi alcuni aspetti del problema che stiamo dibattendo. Innanzitutto bisogna tenere presente l'estrema difficoltà, o addirittura impossibilità, di procedere alla individuazione della qualità di grano adoperata per la produzione di certi tipi di semole. Il collega Mascolo ha parlato del metodo « dei raggi infrarossi »:

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA-IGIENE) — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1971

non posso, per altro, fare a meno di replicare che tale metodo, sperimentato praticamente ma mai teorizzato, non si è dimostrato idoneo a fornire, in sede di controllo, sufficienti garanzie. Ciò comporta che il discorso relativo alla quantità di ceneri presente nei prodotti in esame, conservi tutta la sua rilevanza.

È vero che il disegno di legge che oggi discutiamo era stato originariamente formulato come misura di carattere temporaneo, come ha osservato l'onorevole Mascolo nel suo precedente intervento, ma bisogna pur tener conto che la realtà muta continuamente, e che, pertanto, anche gli orientamenti espressi qualche tempo fa possono venire superati a seguito della diversa situazione nel frattempo concretatasi.

Bisogna inoltre ricordare — questo il relatore non lo ha detto, probabilmente perché lo riteneva in certo modo evidente — che le disposizioni contenute nel provvedimento sono tali da assicurare una adeguata tutela delle farine prodotte nel meridione, rispetto a quelle prodotte nelle regioni settentrionali dove, come si sa, è meno diffuso l'impiego del grano duro. Questo è un aspetto che l'onorevole Mascolo, il quale è pugliese come me, dovrebbe tenere nella dovuta considerazione.

Dal punto di vista sanitario, poi, si deve rilevare che l'aumento del contenuto di ceneri non provoca alcun danno per la salute, come risulta dagli elementi citati dal sottosegretario per la sanità La Penna, che io sottoscrivo in pieno.

Un'ultima osservazione da fare è questa: con il provvedimento in esame, l'Italia si adegua alla regolamentazione comunitaria, portando avanti quella armonizzazione tra le economie agricole dei sei paesi del Mercato comune che tanta importanza riveste per il nostro paese (si pensi, infatti, alle gravissime conseguenze che potrebbero derivare se dovessimo venirci a trovare in uno stato di isolamento).

Per tutti i motivi ora accennati, io non ritengo che l'opposizione manifestata al provvedimento abbia, per quanto riguarda i motivi di fondo, sufficiente giustificazione. Penso, invece, che una sollecita approvazione del disegno di legge non potrebbe che provocare, per vari aspetti, benefici effetti sull'economia nazionale.

Concludo sottolineando che non era nelle mie intenzioni intervenire ma che ciò ho dovuto fare, essendo stato direttamente chiamato in causa, per precisare il mio pensiero.

*SORGI, Relatore per la XIV Commissione.*  
Vorrei ricordare che nel 1970 si è riprodotta una situazione per cui la produzione agricola si presenta con caratteri simili a quella dell'anno passato.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

A questo punto, forse, sarebbe opportuno rinviare alla prossima seduta l'esame degli articoli.

**MASCOLO.** Avendo già concluso la discussione sulle linee generali, avendo già il Governo espresso il suo parere, non resterebbe che passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge modificato dal Senato. Non comprendo la necessità di un rinvio.

**PRESIDENTE.** Il vostro gruppo è dunque contrario alla mia proposta di rinvio?

**VENTUROLI.** Non intendiamo creare delle difficoltà al riguardo, Sia chiaro, però, che a nostro giudizio esistono le condizioni per portare a termine l'esame del provvedimento.

Vorrei osservare che dalle dichiarazioni fatte dal sottosegretario per l'agricoltura e le foreste risulta che il Governo, in ordine alla eliminazione dei limiti di carattere temporale entro cui era originariamente circoscritta la validità del provvedimento, non ha fatto altro che recepire una istanza avanzata nel corso del dibattito svoltosi al Senato. Sulla base di questa premessa, noi riteniamo che potrebbe essere presa in esame la nostra proposta di modificare il testo del disegno di legge, ripristinando il principio della temporaneità e assunto — come nuovo termine finale — quello del 31 dicembre 1971. Un emendamento in questo senso, come preannunciato dai miei colleghi, verrebbe presentato dal nostro gruppo. Se la maggioranza ed il Governo sono disposti ad accettare questa modifica, il provvedimento potrebbe essere subito definito ed approvato; in caso contrario, accettiamo la proposta di rinvio avanzata dal Presidente.

**PRESIDENTE.** Il Governo è d'accordo sulla proposta di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta?

**LA PENNA, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Sì, signor Presidente.

---

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA-IGIENE) — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1971

---

SORGI, *Relatore per la XIV Commissione*. Si potrebbe nel frattempo acquisire una ulteriore documentazione: mi riferisco al parere dell'Istituto superiore di sanità per quanto riguarda i profili sanitari implicati dal provvedimento.

VENTUROLI. Rivolghiamo una precisa richiesta al Governo, affinché si faccia carico di rendere noto alla Commissione il parere dell'Istituto superiore di sanità.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si impegna a chiedere il parere dell'Istituto superiore di sanità in merito al provvedimento in esame, ed a portarlo a conoscenza delle Commissioni riunite, nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pertanto, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO